

Torino li 06 ~~14/8~~ 2005

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n. ~~12-708~~ in data ~~29/8/05~~ relativa all'approvazione della **2° VARIANTE al PRGC vigente del Comune di Montaldo Scarampi (AT)**

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art.15 della LR 56/77 e smi

1 Sugli elaborati di progetto:

Tavv: 6 Progetto PRGC comprendente l'intero territorio in scala 1:5000, 7.1 Progetto sviluppo del PRGC capoluogo in scala 1:2000

le delimitazioni delle aree residenziali di completamento nn.C20 e C23 sono modificate in conformità allo stralcio cartografico allegato al presente provvedimento.

Alle Legende delle Tavv: 6 Progetto PRGC comprendente l'intero territorio in scala 1:5000, 7.1 Progetto sviluppo del PRGC capoluogo in scala 1:2000, 7.2 Progetto sviluppo del PRGC frazione Fomi in scala 1:2000, 7.3 Progetto sviluppo del PRGC frazione Valle in scala 1:2000, 7.5 Progetto sviluppo del PRGC Centro Storico in scala 1:1000

è inserita la dizione seguente, che recita:

"Considerato che con deliberazione del Consiglio Regionale 5 ottobre 2004 n.384-28589 (pubbl. B.U.R. n.43 del 28 ottobre 2004) è entrato in vigore il Piano Territoriale della Provincia di Asti, si richiama il 1° comma dell'art.8bis della L.R. 56/77 s.m.i. che recita: 'I Piani Territoriali si attuano mediante l'adeguamento dei Piani Regolatori generali... ' che prevede l'adeguamento del PRGC del Comune di Montaldo Scarampi al citato PTP.

Si evidenzia che, ai sensi del 4° comma, art.8, L.R.56/77 e smi, e del 2° comma dell'allegato A della Deliberazione del Consiglio regionale n. 384-28589 del 05.10.2004, le disposizioni del PTP immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente, e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati, sono quelle definite al comma 3 degli articoli 12, 15, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30 e 36 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTP -così come sono stati integrati o modificati ex-officio dalla delibera consiliare di approvazione.

Tra le disposizioni immediatamente prevalenti, particolare rilievo assume il tracciato della fascia di variabilità per la realizzazione dell'infrastruttura viaria denominata "SP3 di Valtiglione – Collegamento con la SS 456 e la SS 30", così come delimitata dalla tavola 05 Sistema Relazione-Infrastrutturale scala 1:75.000, per l'inedificabilità che determina con le sue ricadute, sulle previsioni urbanistiche ricomprese in detta fascia di variabilità, tra le quali: l'area produttiva CU, quella a servizi per il produttivo SPCU, l'area di Completamento residenziale C25 e alcuni settori di Zona agricola"

Alle Legende delle Tavv: 6 Progetto PRGC comprendente l'intero scala 1:5000, 7.1 Progetto sviluppo del PRGC capoluogo scala 1:2000, 7.2 Progetto sviluppo del PRGC

frazione Forni scala 1:2000, 7.3 Progetto sviluppo del PRGC frazione Valle scala 1:2000 e al frontespizio dell'Allegato 2 Relazione geologico-tecnica aree di nuovo impianto

è inserita la seguente dizione, che recita:

“L’attuazione degli interventi previsti dalla Variante deve essere conforme a:

1) alle classificazioni della pericolosità geomorfologica di cui all’elaborato Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica e alle relative disposizioni contenute all’art.17 delle Norme di attuazione del Piano;

2) a rigorose indagini di cui al DM 11.03.1988 e all’osservanza delle conseguenti modalità esecutive, analogamente a quanto operativamente indicato nelle schede d’area contenute nell’Allegato 2 Relazione geologico-tecnica aree di nuovo impianto.”

2 Sulla normativa - Alle Norme Tecniche di Attuazione sono apportate le seguenti modificazioni:

frontespizio del fascicolo

è inserita la seguente dizione:

“l’Allegato 2 Relazione geologico-tecnica aree di nuovo impianto costituisce parte integrante delle presenti Norme di attuazione.”

Art.1

è aggiunto un terzo comma che recita:

“Le definizioni dei parametri e degli indici sono quelle contenute nel testo del Regolamento Edilizio Comunale vigente, in conformità con le definizioni uniformate del Regolamento Edilizio Tipo della Regione Piemonte.”

Art.15

è inserito il seguente primo comma, che recita:

“Le ragioni di tutela delle parti collinari di forte dominazione paesistica caratterizzanti l’ambiente ecologico di Montaldo Scarampi, indicate dal Piano Territoriale Regionale e le limitazioni alle destinazioni per gli usi extraagricoli dei suoli utilizzati a colture specializzate (vite) previste dal quinto comma dell’art.25 della LR 56/77 s.m.i. e segnalate dal Piano Territoriale Provinciale all’art.23, pongono in rilievo le problematiche relative alle antropizzazioni determinate dalle previsioni insediative delle aree residenziali C24, C28, C31, ed E5; aree in cui l’attuazione degli interventi deve garantire il mantenimento dei piani di campagna esistenti e delle colture viticole specializzate qualora in atto, l’inserimento di quinte arboree che consentano una completa fusione ed armonizzazione dell’intervento edilizio nel contesto naturale del paesaggio, l’uso di colori tipici del contesto storico-ambientale e il rispetto di altezze massime non eccedenti i crinali collinari.”

Art.18

è inserito il seguente disposto iniziale, che recita:

“Il patrimonio culturale di Montaldo Scarampi è costituito dai beni culturali e paesaggistici individuati e tutelati ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004.

Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt.10 e 11 della citata legge, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all’art.134, della citata legge, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.”.

Art.27

il penultimo comma è integrato con la seguente dizione, che recita:

“solo se coerenti con l'impianto tipologico e storico dell'edificio.”

Art.32

al comma seguente alle INDICAZIONI SPECIFICHE, sono apportate le seguenti integrazioni:

-dopo l'acronimo "... P.E.C.O." è inserita la dizione:

“unitario che deve prevedere un solo accesso viario per l'intera area”;

-dopo la dizione: "...per viabilità veicolare" è inserita la seguente disposizione:

“pubblica, da e per strade extraurbane, idonea a regolare l'afflusso e il deflusso del traffico le cui caratteristiche dimensionali devono essere adeguate a quelle definite dal D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 05.11.2001”;

-dopo la dizione: "...e inoltre alla cessione" è inserita la parola:

“gratuita”;

-dopo la dizione: "...per inversione di marcia" è inserita la seguente:

“ le caratteristiche dimensionali di questa viabilità pubblica devono essere adeguate a quelle definite dal D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 05.11.2001”;

Art.32

al quint'ultimo comma, l'acronimo: "...P.E.C.L.I." è sostituito da: " P.E.C.O.".

Art.34

è inserito un comma iniziale che recita:

“Nelle aree per impianti confermati nella loro ubicazione (CU) di superficie territoriale e fondiaria rispettivamente pari a mq 68.310 e mq 61.479, l'attuazione degli interventi di ampliamento e nuova costruzione e sottoposta a strumento urbanistico esecutivo esteso all'intera area oggetto d'intervento in cui devono essere delimitate sia le dotazioni di superfici per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi, nelle quantità stabilite dall'art.21 della LR 56/77 e smi, che la viabilità interna, le cui caratteristiche dimensionali devono essere adeguate a quelle definite dal D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 05.11.2001.”.

Art.35

il secondo comma è integrato dalla seguente dizione, che recita:

“Diversamente dalla localizzazione produttiva NI2 che è costituita da una unica area la cui superficie territoriale è pari a mq.26.275, la localizzazione produttiva NI1 è frazionata in due aree, le cui superfici territoriali sono:

- *NI1/1 mq.18.000 (superficie desunta dal Settore Urbanistico Territoriale di Asti in sede di verifiche operate sulle controdeduzioni alla 2° Variante al PRGC);*
- *NI1/2 mq. 31.495.”.*

Art.35

alle INDICAZIONI SPECIFICHE la dizione che recita: "attuato con comparti...omissis...minima pari a 5.000 mq." è sostituita con la seguente:

“unitario con un unico accesso viario per l'intera area.”.

Art.35

al terzultimo comma la dizione: " Per gli interventi A6...omissis...di sezione utile non minore di 6,00m." deve essere sostituita con la seguente disposizione:

"L'attuazione degli insediamenti nelle aree NI deve procedere contestualmente alla realizzazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie prestabilite secondo una rigorosa cronologia definita dallo strumento urbanistico esecutivo unitario; le superfici per attrezzature di cui all'art.21 della LR 56/77e smi non devono essere inferiori al 20% della superficie territoriale dell'intera area e le caratteristiche dimensionali della viabilità interna devono essere adeguate a quelle definite dal D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 05.11.2001;"

Art.40

alle disposizioni relative alle Aree di rispetto di sponde dei laghi dei fiumi dei torrenti e dei canali, di seguito alla dizione che recita: " 1) 100 m. per fiumi, torrenti e canali non arginati" è aggiunta la seguente disposizione:

"fatte salve le riduzioni previste dal 2° comma dell'art.29 della LR 56/77 e smi e cartograficamente indicate dal PRGC di Montaldo Scarampi lungo le sponde del torrente Tiglione."

Art.41

al primo comma di seguito a: "...l'apposita simbologia" è aggiunta la seguente dizione che recita:

" , la sua superficie territoriale è pari a mq. 6.380, come risulta dalla nota integrativa dei dati della 2° Variante al PRGC, trasmessa dal Comune di Montaldo Scarampi con prot. n. 1319 del 20.06.2005; è ammesso un unico accesso che asserva anche l'adiacente area produttiva NI1/2 e sia realizzato nell'ambito di un SUE unitario per entrambe le aree; le caratteristiche dimensionali, della viabilità interna, devono essere adeguate a quanto definito dal D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 05.11.2001"

Art.42



di seguito alla tabella, è inserita la seguente dizione, che recita:

"diversamente da quanto indicato nella suddetta tabella, le superfici e i volumi edificabili riferibili alle aree nn. C20 e C23 sono quelli determinati dalle vigenti delimitazioni cartografiche."

Il Responsabile del Settore Urbanistico
Territoriale della Provincia di Asti
A arch. Agostino Novara

Il Referente d'Area
di Asti, della Direzione Regionale
arch. Margherita Bianco

STRALCIO CARTOGRAFICO ALLEGATO



Settori stralciati